



Sent. n.136/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Tommaso Miele Presidente

Anna Bombino Consigliere

Francesco Maffei Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **79980**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
Regionale presso questa Sezione giurisdizionale, nei
confronti di:

- X X (-----), nato a Roma
il 15.10.1971, ivi residente alla -----
-----, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente
tra di loro, dall'Avv. Prof.ssa Luisa Torchia (lui-
satorchia@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Ga-
briele Sabato (gabrielesabato@ordineavvocati-
roma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo stu-
dio della prima in Roma, alla via Bruno Buozzi n.
47, giusta procura in atti;

- X X (-----), nato a Latina il 01.12.1968, residente a Roma, alla ----
-----, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Stefano Gattamelata (s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it) e Renzo Cuonzo (r.cuonzo@pec.professionalitainrete.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla Via di Monte Fiore n.22;

- X X (-----), nata a Chieti il 22.03.1963, residente in -----, alla ---
-----, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Nino Paolantonio (nino-paolantonio@pec.it) presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Roma alla Via Brescia n. 15;

- X X (-----), nata a Bari il 24.10.1963, residente in -----, alla
-----, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Prof. Aristide Police (aristidepolice@ordineavvocatiroma.org) e Filippo Degni (filippodegni@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale Liegi n. 32

Visti l'atto di citazione e gli altri atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 19 ottobre 2023, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Daniela Martinnelli, il relatore Consigliere Francesco Maffei, il Pubblico ministero nella persona del V.P.G. Paolo Crea, gli Avv.ti Luisa Torchia e Gabriele Sabato, il convenuto X X , gli Avv.ti Aristide Police e Filippo Degni, per la convenuta X X , l'Avv. Nino Paolantonio, per la convenuta X X , gli Avv.ti Stefano Gattamelata e Renzo Cuonzo, per il convenuto X X .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 14 aprile 2023, la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento, in solido, a favore della Regione Lazio, della somma di € 1.777.540/00, a titolo di danno patrimoniale diretto cagionato dall'acquisto, nell'ambito del concordato preventivo Atac, di un immobile - ex deposito Atac - sito in Roma, alla via -----, da lungo tempo occupato, senza titolo, da un gruppo di *"persone non identificate se non dalla denominazione "associazione -----"*.

Nel corso dell'istruttoria, che origina da articoli

di stampa dell'agosto 2021, è stata acquisita una dettagliata e documentata relazione della Regione Lazio, datata 3 maggio 2022, nella quale viene illustrata la vicenda e i vari passaggi che hanno portato all'acquisto dell'immobile, acquisto dettato dalla necessità di evitare il trasferimento e la riallocazione degli occupanti, necessari per consentirne la liquidazione giudiziale del cespite, e al fine di garantire la continuità dei servizi di presa in carico delle persone ospitate nella struttura (donne vittime di violenza e minori), in attuazione, tra l'altro, da una precisa disposizione legislativa regionale (art. 7, comma 60, della legge regionale 31 dicembre 2019, n. 28), adottata nell'ambito delle iniziative di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne.

In particolare, dalla relazione risulta che l'immobile in questione sarebbe stato oggetto di una procedura comparativa avviata con la pubblicazione dell'avviso di vendita il 31 gennaio 2020, in conformità con il Piano di liquidazione approvato dal Comitato dei creditori di Atac, e con fissazione della prima asta al 6 aprile 2020 al prezzo di €

2.600.000/00.

Nel corso di una serie di interlocuzioni tra i Commissari liquidatori, l'Atac e Roma Capitale, l'Amministrazione capitolina si era impegnata, già da settembre 2019, ad avviare le attività di riallocazione delle donne ospitate nella struttura al fine di consentire la liquidazione giudiziale del cespite, libero da persone e cose; a questo riguardo, con una nota del 3 dicembre 2019, l'Amministrazione comunale presentava il cronoprogramma di un piano di ricollocamento delle donne e dei minori occupanti l'immobile in strutture alternative che si sarebbe dovuto concludere entro febbraio 2020.

Tuttavia, con nota del 24 febbraio 2020, Roma Capitale rappresentava che le procedure di trasferimento non si sarebbero potute concludere entro il termine concordato e che non era possibile fornire una tempistica certa sui tempi di ricollocazione delle donne e dei minori occupanti la struttura, in centri di accoglienza alternativi; preso atto di ciò, l'Atac, in vista della imminente data fissata per l'asta, avviava le attività dirette alla liberazione dell'immobile sollecitando la Prefettura di Roma a fornire indicazioni sulle determinazioni assunte per

il distacco delle utenze idriche ed elettriche.

Nel frattempo, il Segretario generale della Regione Lazio, con nota del 21 gennaio 2020, avviava un'interlocuzione con liquidatori della procedura di concordato preventivo intesa a verificare le modalità di formulazione di una proposta di acquisto dell'immobile in argomento al fine di *"superare il rischio di interruzioni del progetto di assistenza e accoglienza promosso nel cespite"* sede nella quale si svolgono *"funzioni di presa in carico di soggetti vulnerabili"* svolta nell'ambito dell'*"importante esperienza di rete di welfare della -----
-----"*, richiamando il citato art. 7, comma 60, della l. r. n. 28/2019 che prevedeva espressamente la possibilità di acquisire al patrimonio regionale immobili finalizzati al potenziamento della rete di strutture anti violenza di cui all'art. 4 della l. r. n. 4/2014, in materia di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza di genere contro le donne.

Il medesimo Segretario generale, dopo aver avviato un'interlocuzione anche con Roma Capitale alla quale chiedeva di dare continuità alle attività di svolte presso l'immobile, in data 6 marzo 2020, comunicava

alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma una manifestazione di interesse all'acquisto dell'immobile, formulata sulla base del valore di mercato del cespite accertato da una perizia tecnico estimativa redatta dalla Direzione regionale competente in materia, al prezzo di € 2.082.000/00, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura, o di € 1.457.000/00, considerata l'occupazione abusiva dell'immobile.

I liquidatori giudiziari, pur accogliendo positivamente l'interesse della Regione Lazio, rilevavano che le somme offerte erano troppo basse rispetto a quanto previsto dal piano approvato dai creditori e omologato dal Tribunale, e disponevano il proseguimento della procedura di vendita secondo quanto previsto nel piano di liquidazione.

Successivamente, con nota del 28 maggio 2020, la Regione trasmetteva un'offerta irrevocabile di acquisto alle condizioni e secondo i termini indicati nell'offerta precedente, offerta che decadeva, in quanto ritenuta troppo bassa rispetto al prezzo a base d'asta.

Rimanendo l'immobile invenduto, la Regione Lazio, con delibera di Giunta regionale (DGR) n. ---- del 15 dicembre 2020, autorizzava la Direzione regionale

Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio a presentare un'offerta cauzionata per l'acquisto dell'immobile di proprietà di ATAC fino al limite di spesa di € 1.457.000/00, al fine di dare continuità ai servizi operanti nella struttura e per garantire l'incolumità delle donne vittime di violenza ivi ospitate, e a provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento, indicando i relativi capitoli di spesa, sui quali, con determinazione n. ----- del 22 dicembre 2020, la competente Direzione regionale provvedeva a disporre l'impegno di spesa a favore di ATAC.

Successivamente, con nota dell'11 maggio 2021, la Regione Lazio inviava una proposta cauzionata d'acquisto del cespite in argomento, da porre a base della procedura competitiva, per il prezzo di € 1.457.000/00.

Poi, con DGR n. --- del 3 agosto 2021, si autorizzava il Direttore generale a presentare un'offerta migliorativa del 20%, rispetto al prezzo a base d'asta; offerta che, tuttavia, non veniva presentata dal momento che l'immobile, in mancanza di offerte migliorative, veniva aggiudicato alla Regione Lazio sulla base della precedente offerta, come comunicato con

nota dei liquidatori del 25 agosto 2021.

Pertanto, con DGR n. --- del 26 ottobre 2021, veniva dato mandato al Direttore generale per la sottoscrizione del contratto e l'acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile della Regione.

Il contratto di compravendita veniva stipulato in data 4 novembre 2021 a firma del Direttore generale Area Pari Opportunità con il pagamento di un corrispettivo pari a complessivi € 1.777.540/00 (€ 1.457.000/00 più IVA al 22% in misura pari a € 320.540/00).

Con decisione dell'8 marzo 2022, la Giunta regionale riconosceva la qualificazione di attività di interesse generale alla *"Casa delle donne, centro socio-aggregativo di contrasto alla violenza di genere e progetto di accoglienza e accompagnamento per donne in fuoriuscita dalla violenza e per i/le loro figli/e minori presente nell'immobile di proprietà della Regione di via -----, in cui opera attualmente l'Associazione "-----" unitamente alla solidarietà di un'ampia comunità di cittadini/e ed enti coordinati"*.

Con la stessa decisione, la Giunta regionale chiedeva

alla Direzione generale Bilancio di avviare un percorso di partecipazione condivisa con l'associazione "-----" che tenesse conto della qualificazione di interesse generale attribuita alle attività svolte e che ne valorizzasse la gestione e le modalità nel rispetto, in ogni caso, della normativa vigente; veniva richiesto, inoltre, di avviare, nell'ambito del percorso di partecipazione condivisa, anche sulla base delle proposte progettuali formulate dall'associazione interessata, il progetto di rifunzionalizzazione dell'edificio per realizzare un innovativo progetto di bene comune urbano, avendo cura di conservare e promuovere la peculiare multifunzionalità dello spazio socio-aggregativo e di indicare gli adeguamenti tecnici da porre in essere, le modalità di utilizzo dell'immobile, il numero massimo di presenza compatibili con i volumi a disposizione e il numero delle presenze possibili in caso di emergenza.

All'esito dell'istruttoria, la Procura regionale ha contestato agli odierni convenuti di aver concorso volontariamente nella realizzazione dello scopo illecito di acquistare l'immobile in argomento con il

deliberato scopo di attribuire indebitamente un vantaggio economico all'associazione occupante l'immobile, alla quale, in questo modo, veniva garantito, gratuitamente, l'uso e la piena disponibilità del bene acquisto, in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'attribuzione di vantaggi economici ai privati da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché dei fondamentali principi dell'azione amministrativa di trasparenza, imparzialità e non discriminazione; a questo riguardo viene richiamata la disciplina di cui all'art. 12 della legge 241/1990, in materia di attribuzione di vantaggi economici, e il regolamento regionale n. 19/2018, in materia di contributi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione di iniziative di interesse generale.

In particolare, nell'atto di citazione, vengono formulate le seguenti specifiche contestazioni:

- ad X X , convenuto in qualità di ----- della Giunta regionale, viene addebitato di aver deciso di procedere all'acquisto dell'immobile in argomento; nello specifico, viene contestato di aver manifestato ai liquidatori

giudiziali, con una nota del 21 gennaio 2020, l'interesse della Regione all'acquisto dell'immobile; successivamente, il convenuto attivava la procedura per ottenere una perizia tecnica estimativa del valore di mercato del cespite, sulla base della quale, in data 28 maggio 2020, presentava un'offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di 2.082.000 euro, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura, ovvero di 1.457.000 euro, considerato lo stato di occupazione abusiva; a questi atti seguivano una serie di interlocuzioni con il Comune di Roma in merito alle sorti degli occupanti la struttura;

- a X X , convenuto in qualità di ----- della Direzione regionale del Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, viene contestato di aver proceduto, con determinazione del 22 dicembre 2020, ad impegnare a favore di Atac l'importo di € 1.457.000/00, in esecuzione della DGR n. ----/2020 che, in considerazione della manifestazione di interesse all'acquisto espressa dal X X X , autorizzava la Direzione regionale del bilancio a presentare un'offerta cauzionata per l'acquisto della struttura, al

fine di dare continuità ai servizi presenti e garantire l'incolumità delle donne vittime di violenza, disponendo di provvedere alla relativa copertura finanziaria con indicazione dei relativi capitoli di spesa;

- a X X , convenuta in qualità di ----- della Regione competente per l'Area Pari Opportunità, viene contestato di aver firmato, in concorso con la convenuta X , l'offerta cauzionata di acquisto dell'11 maggio 2021, a seguito della quale, in mancanza di offerte migliorative, l'immobile veniva aggiudicato alla Regione Lazio; viene contestato, inoltre, di aver sottoscritto, su mandato della DGR n. ---/2021, il successivo contratto di compravendita del 4 novembre 2021, per l'importo complessivo, Iva inclusa, di € 1.777.540/00 che viene contestato in questa sede;

- ad X X , convenuta in qualità di ----- dell'Area Pari Opportunità, viene contestato di aver confermato la sopra citata offerta cauzionata sulla base della quale si è proceduto al controverso acquisto dell'immobile in questione.

La Procura regionale addebita le suddette condotte a

titolo di dolo o, in subordine, a titolo di colpa grave in quanto tutti i convenuti erano a conoscenza dello stato di occupazione abusiva dell'immobile ed avrebbero agito con l'intenzione specifica di avvantaggiare illegittimamente l'associazione occupante, posto che l'esplicita finalità dell'intera operazione sarebbe stata quella di stabilizzare indebitamente un'occupazione illegittima favorendo, in questo modo, il collettivo denominato -----; a fronte del carattere meramente esecutivo delle condotte contestate, eccetto da alcuni convenuti nelle controdeduzioni depositate in sede istruttoria, la Procura regionale contesta di aver portato ad esecuzione un ordine palesemente illegittimo, senza esercitare il dovuto potere di rimostranza di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 3/1957.

Con memoria depositata in data 27 settembre 2023, si è costituito in giudizio il Dott. X X il quale osserva che l'unico provvedimento che gli viene contestato, l'impegno di spesa del 22 dicembre 2020, consiste in un atto amministrativo privo di discrezionalità, un'operazione tecnico-contabile di carattere meramente esecutivo, posto in essere in

ottemperanza di una precisa indicazione e scelta politica (DGR n. ----/2020) da parte di un Organo sovraordinato di natura politica, la Giunta regionale, che ha operato in un chiaro contesto normativo, all'esito di una completa istruttoria; atto necessitato in quanto la sua mancata adozione avrebbe comportato che la somma sarebbe andata perduta e sarebbe stato necessario procedere con un ulteriore finanziamento; il X inoltre, successivamente all'acquisto, ha richiesto, con nota del 1° giugno 2023, alla ----- il rimborso delle spese elettriche a servizio dell'immobile; ribadisce il carattere politico della scelta effettuata dal Consiglio e dalla Giunta di acquistare il bene e l'assoluta mancanza di discrezionalità nel porre in essere l'impegno di spesa; in questo senso, non sarebbe configurabile a suo carico un onere di rivalutare la decisione assunta dagli organi competenti.

La Difesa del X contesta, inoltre, il richiamo al regolamento regionale n. 19/2018, che disciplina le concessioni di contributi, posto che, nel caso di specie, non ci sarebbe stata alcuna concessione di sovvenzione o di contributo a favore di

alcuno e richiama la decisione dell'ANAC 468/2021 che escluderebbe la configurabilità, nel caso di specie, dell'attribuzione di un vantaggio economico, nei termini prospettati nella citazione, osservando che, in questo caso, verrebbe in rilievo l'acquisto (e non la disposizione) di un immobile ritenuto idoneo alla svolgimento di un fine istituzionale della Regione. La Difesa, infine, esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo, sia nella forma della dolosa preordinazione, non avendo operato alcun tipo di scelta (neanche sull'individuazione del capitolo di bilancio che risultava già indicato nella DGR), sia nella forma della colpa grave, e del nesso di causalità, chiedendo, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

Con memoria depositata in data 28 settembre 2023, si è costituita in giudizio la Dott.ssa X X osservando che le condotte che le vengono contestate, cioè l'aver sottoscritto due atti negoziali (un'offerta di acquisto e un contratto di compravendita), sono stati assunti in obbligatoria esecuzione di due mandati di Giunta regionale di cui alle DGR n. ----/2020 e n. ---/2021, e rileva l'inapplicabilità, al

caso di specie, dell'art. 17 del TUPI che presupporrebbe un rapporto interorganico ascrivibile alla gerarchia, non configurabile tra Giunta e Direttore generale della Regione Lazio che, comunque, non sarebbe autorizzato a sindacare, sul piano dell'opportunità, la scelta operata dal superiore che impartisce l'ordine.

La Difesa ribadisce il carattere politico della scelta effettuata dalla Regione per un acquisto, rispetto al cui processo decisionale la convenuta è rimasta estranea, e che aveva l'espressa finalità di assicurare solo la continuità di un'attività di pubblico interesse ed evitare uno sgombero forzoso delle donne e dei minori ospitate nella struttura rilevando che in nessun atto della Regione è contemplata l'assegnazione, anche solo provvisoria, dell'immobile all'associazione -----.

La Difesa scinde, infatti, il momento dell'acquisto da quello dell'individuazione della società titolata a gestire la struttura che sarebbe dovuta avvenire in un secondo momento, con le modalità e secondo i requisiti previsti da un regolamento regionale, adottato solo nel 2022 (Regolamento regionale n. 9/2022), quindi successivamente agli atti negoziali firmati

dalla convenuta - regolamento le cui disposizioni sono state oggetto di un ricorso amministrativo - con udienza di merito fissata l'11 ottobre 2023 - e rispetto al quale il TAR ha accordato la tutela cautelare ai sensi dell'art. 5, comma 10, c.p.a., circostanza che potrebbe aver indotto la Regione - costituitasi in giudizio - a non procedere con le assegnazioni prima della pronuncia definitiva di merito. Anche la Difesa della X esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo da preordinazione, ossia della coscienza e della volontà di avvantaggiare un preciso gruppo di persone, elemento del quale, nell'atto di citazione, non viene fornita prova e conclude chiedendo l'assoluzione da ogni addebito o, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

Con memoria depositata in data 28 settembre 2023, si è costituito in giudizio il Dott. X il quale ricostruisce la vicenda evidenziando l'attività svolta dall'Associazione ----- che, in un contesto di acclarata carenza della rete pubblica di assistenza alle donne vittime di violenza di genere, ha organizzato dal 2008, presso l'immobile in questione, un centro antiviolenza e una casa rifugio;

nel corso degli anni, l'attività dell'Associazione è stata riconosciuta e accettata, ivi compresa l'occupazione dell'immobile, da tutte le autorità competenti come qualificato operatore e interlocutore nella materia tanto da essere audita in Senato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere della XVIII legislatura.

La Difesa rileva come il X si sia attivato, nell'esercizio delle competenze e delle prerogative che il regolamento di organizzazione regionale, allora vigente, attribuiva al Segretario generale fino ad ottobre 2020, in attuazione di una precisa disposizione regionale (il citato comma 60 dell'art. 7 della l. r. n. 28/2019), adottata proprio per rimediare al rischio di sgombero dell'immobile in argomento, sempre richiamata negli atti che gli vengono contestati e che, comunque, sono tutti antecedenti ed estranei all'acquisto contestato, la cui procedura si è realizzata quando lo stesso era cessato dal servizio presso la Regione (31 gennaio 2021).

La Difesa osserva, infatti, che l'offerta di acquisto presentata dal X non è stata accettata in quanto ritenuta troppo bassa rispetto all'importo

posto a base d'asta, facendo presente che con DGR n. ---/2021, in epoca successiva alla cessazione dal servizio del convenuto, la Giunta ha addirittura autorizzato il Direttore generale a presentare un'offerta migliorativa del 20% rispetto all'importo offerto dal X , sulla base di un'apposita perizia estimativa.

Per questi motivi, la Difesa rileva la mancanza degli elementi che permettano di addebitare al convenuto una responsabilità amministrativa e cioè: l'antigiuridicità della condotta, il nesso di causalità, l'elemento soggettivo - il cui accertamento sarebbe stato meramente presuntivo - e la sussistenza del danno sia perché con l'acquisto contestato è stato acquisito al patrimonio della Regione un immobile utile allo svolgimento di una funzione di competenza regionale, sia perché, dall'acquisto sarebbe derivato un beneficio per l'Amministrazione capitolina, atteso che Atac è una società in house di Roma Capitale.

Sempre sotto il profilo del danno, viene contestata l'errata quantificazione dell'importo attribuito al convenuto, in quanto non si sarebbe tenuto in debito conto il decisivo contributo causale fornito, nella

vicenda, dalla Giunta regionale nell'addivenire all'acquisto del bene; anche questa Difesa chiede, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo in considerazione della *compesatio lucri cum damno* per i vantaggi che l'acquisto contestato ha recato al patrimonio della Regione e a quello di Roma Capitale. Con memoria depositata in data 29 settembre 2023, si è costituita in giudizio la Dott.ssa X la quale, dopo aver ribadito il carattere politico della scelta operata dalla Giunta nel perseguimento di determinate necessità contingenti di salvaguardare la continuità di un servizio di assistenza alle donne e ai minori vittime di violenza - scelta alla quale era estranea ogni intenzione di avvantaggiare la specifica Associazione operante nella struttura - ha rappresentato il carattere necessitato dell'unico atto che le viene contestato in questa sede (la proposta di acquisto dell'11 maggio 2021) e il coinvolgimento marginale che la stessa avrebbe avuto nell'intera vicenda.

Anche la Difesa della X ritiene inconferente il richiamo all'art. 12 della legge 241/1990, posto che la procedura di evidenza pubblica per affidare

un servizio nel terzo settore non esaurisce la cornice legale di riferimento, applicandosi, piuttosto all'ipotesi, diversa da quello in esame, in cui il gestore riceve un corrispettivo per l'attività svolta; la Difesa chiede quindi il rigetto delle contestazioni attoree o, in subordine, l'applicazione della riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994.

All'udienza odierna, terminata la relazione del magistrato relatore, la Procura regionale fornisce alcune precisazioni in merito al contesto nel quale si è svolta la vicenda facendo presente che è pendente un processo penale nei confronti dell'Associazione per reato contro il patrimonio e occupazione abusiva e che l'attuale Amministrazione regionale sta cercando di ripristinare una situazione di legalità nella struttura in argomento.

Ad avviso dell'Organo inquirente, con gli atti contestati in questa sede, gli odierni convenuti avrebbero inteso garantire una continuità nell'assistenza alle vittime di violenza, senza però garantire la qualità del servizio ma con la chiara intenzione di favorire chi gestiva questa struttura, in spregio alle regole della trasparenza.

La Procura regionale, inoltre, osserva che l'input di tutta la vicenda non è politico ma amministrativo, riconducibile agli atti posti in essere dal X che avrebbe agito di sua iniziativa e che avrebbe dettato la linea operativa dell'intera vicenda per evitare l'imminente sgombero, nonostante il Comune di Roma si fosse impegnato a procedere con al ricollocamento degli ospiti della struttura; d'altra parte, la sua manifestazione di interesse all'acquisto viene richiamata in tutti gli atti contestati in questa sede dai quali trasparirebbe, in maniera evidente, l'illiceità della causa degli stessi: quello di favorire il gruppo privato che aveva occupato abusivamente la struttura.

In merito al carattere politico della scelta, eccetto dalle altre Difese, la Procura regionale, fa presente che la Giunta regionale sarebbe stata tratta in inganno, rassicurata dall'iniziativa del Segretario generale sulla legittimità dell'intera operazione, e ribadisce che la dirigenza gode di una propria autonomia nel perseguire gli indirizzi promossi dall'organo politico e questo avrebbe dovuto impedire ai dirigenti convenuti di porre in essere atti palesemente illegittimi; autonomia che poi sarebbe stata

esercitata quando si è trattato di non dare esecuzione a quanto disposto dal Capo di gabinetto, con la nota del 22 aprile 2022, con la quale si invitava la Dirigente generale a dare immediato avvio alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione dell'immobile.

Secondo le argomentazioni della Procura, se non ci fosse stata l'attività dei dirigenti convenuti, che avrebbero deliberatamente portato ad esecuzione una decisione illegittima della Giunta regionale, l'evento dannoso non si sarebbe verificato.

A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Organo inquirente richiama anche la DRG n. ---/2022 che disponeva di concedere in comodato d'uso l'immobile a favore dell'Associazione.

La Procura regionale conferma la sussistenza del danno per l'acquisto di un bene occupato e improduttivo e ribadisce le imputazioni nei termini espressi nell'atto di citazione.

L'Avv. Torchia, per X , dopo aver rilevato la legittimità delle finalità dell'operazione, cioè di garantire la continuità di un servizio di assistenza prestato alle vittime di violenza di genere, ribadi-

sce la legittimità delle condotte e dei mezzi utilizzati per perseguirlo, ricordando che il convenuto ha agito in esecuzione di un chiaro disposto normativo che promuoveva questo tipo di operazioni, nel rispetto delle procedure previste che lo hanno portato a formulare un'offerta che non attribuiva alcun vantaggio, offerta che è rimasta senza seguito non essendo stata accettata, circostanza che vale ad interrompere qualsiasi effetto causale con il presunto danno contestato.

La Difesa conclude richiamando le conclusioni in atti in merito alla mancanza, nella fattispecie concreta, degli altri elementi tipici della responsabilità amministrativa.

L'Avv. Degni, per X , dopo aver ricordato le urgenti circostanze di fatto che richiedevano un intervento tempestivo per scongiurare il rischio di un'interruzione del servizio di assistenza, chiede l'acquisizione della DGR n. ----- del 26 settembre 2023 di revoca della precedente DGR n. ---/2022 dalla lettura della quale emerge che gli ospiti non stati ricollocati altrove osservando che si tratta di una revoca, ossia di un provvedimento che non ha annullato un precedente atto amministrativo, in quanto

illegittimo, ma che ha proceduto ad una diversa valutazione degli interessi pubblici sottesi all'adozione del precedente provvedimento.

La Difesa, sotto il profilo della sussistenza del danno, osserva che l'acquisto dell'immobile ha dimostrato una sua utilità tanto che ora può essere assegnato ad un'idonea associazione per svolgere la funzione alla quale era destinato.

La Difesa inoltre ribadisce che nell'atto che viene contestato alla X non vi è alcun riferimento all'assegnazione dell'immobile o alla sua disponibilità e si riporta alle conclusioni chiedendo l'acquisizione della recente DGR n. -----/2023, acquisizione alla quale il P.M. non si oppone.

Anche l'Avv. Paolantonio, per la Dott.ssa X , richiama la recente DGR n. -----/2023 dove viene evidenziata la necessità di procedere ad un necessario ricollocamento delle donne e dei minori, accolti dall'Associazione ----- nell'immobile in discussione, presso strutture anti violenza delle rete regionale riproponendo la stessa problematica che si era posta ai liquidatori giudiziale di ATAC quando l'Amministrazione capitolina rappresentò che non si riuscivano a ricollocare, nei termini concordati,

alcuni ospiti delle struttura.

A proposito del potere di rimostranza che si contestata non aver esercitato, la Difesa ricorda che il personale dirigenziale può esercitare una sua autonomia, ma sempre nell'ambito delle direttive politiche emanate e che l'atto di indirizzo politico può essere sindacato solo in caso di manifesta illegittimità o di manifesta infondatezza, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.

La Difesa lamenta, inoltre, la mancanza dell'individuazione dell'apporto causale dei singoli convenuti nella determinazione del danno contestato, né risulta espresso il motivo per il quale viene contestata una responsabilità solidale dei convenuti, circostanze che permetterebbero di configurare un'inammissibilità della domanda sotto il profilo della determinatezza del *petitum*.

L'Avv. Gattamelata, per il Dott. X , insiste nel sostenere il carattere politico della scelta operata, dapprima, dal Consiglio regionale e, successivamente, dalla Giunta che il convenuto si sarebbe limitato a portare a esecuzione con l'unico atto di sua competenza adottato nella procedura contestata,

atto necessitato e consequenziale, e ribadisce l'incongruenza di imputare tale danno solo ai dirigenti e non anche ai componenti della Giunta che avrebbero adottato un atto ritenuto dalla Procura regionale "palesamente illegittimo", nonostante risulti previsto dalla normativa regionale, preceduto da un'accurata istruttoria, motivato da un'esplicita esigenza sociale e garantito da un'adeguata copertura finanziaria.

Riportandosi, poi, alle memorie depositate, la Difesa contesta la sussistenza del danno e dell'elemento soggettivo, sia sotto il profilo del dolo, sia sotto il profilo della colpa grave.

Seguono delle brevi repliche della Procura regionale e dei difensori, all'esito delle quali la causa è trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio in discussione consiste nel riconoscimento del danno patrimoniale diretto che i convenuti avrebbero cagionato alla Regione Lazio per aver deliberatamente concorso a far acquistare un immobile, da lungo tempo occupato senza titolo dal centro antiviolenza "-----", al fine di attribuire, in questo modo, un indebito vantaggio

economico agli occupanti, garantendogli gratuitamente l'uso e la piena disponibilità di un bene immobile, in violazione della normativa legislativa e regolamentare che disciplina l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Occorre, quindi, verificare se l'aver acquistato l'immobile in questione, occupato abusivamente, al fine di favorire indebitamente gli occupanti, costituisca un danno erariale.

A questo proposito, giova osservare che, nella fattispecie in esame, la Regione Lazio ha agito *iure privatorum* procedendo all'acquisto di un immobile, al prezzo di mercato stabilito da una perizia (che, tra l'altro, ha tenuto conto anche della circostanza che fosse occupato), ritenendolo funzionale alla realizzazione di un determinato interesse pubblico e all'esercizio di una funzione di propria competenza, stabilita dal legislatore regionale, è cioè al fine *"di garantire la continuità dei servizi di presa in carico delle vittime di violenza"* dal momento che la Regione è deputata a realizzare *"interventi per il recupero, la trasformazione o l'acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di*

cui all'articolo 4 della L.R. 4/2014" come espressamente consentito dall'art. 7, comma 60, della l. r. n. 28/2019.

Sul punto occorre ricordare che anche l'attività *iure privatorum* della pubblica amministrazione è funzionalizzata nei fini, deve cioè essere sempre preordinata alla realizzazione di un determinato interesse pubblico, come avvenuto nel caso in esame, procedendo all'acquisto di una struttura dove era già attiva, da tempo, un centro di accoglienza di donne e minori, vittime di violenza (che, tra l'altro, era diventato *"un punto di riferimento nel territorio"*).

2.1 A questo riguardo, va richiamata la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 in materia di *"Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna"* che prevede che la Regione Lazio:

- *"promuova interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne (riconosciute o non riconosciute, non viene specificato nella legge, ndr), le associazioni*

di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarietà fra le vittime" (art. 2, comma 1, lett. a);

- *"sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e autoaiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, fra donne"* (art. 2, comma 1, lett. e);

- *"sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli"* (art. 2, comma 1, lett. f);

- *"promuove e rafforza le "reti locali", ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne"* (art. 2, comma 1, lett. g).

Ai sensi della medesima legge regionale, inoltre, la Regione può individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso alle strutture antiviolenza (centri antiviolenza, case rifugio, case di semiautonomia) (art. 2, comma 1, lett. i), la cui attività è integrata dall'attività di tutti gli organismi autonomi presenti sul

territorio che operano con la metodologia di accoglienza basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale addetto (art. 4, comma 3).

2.2 Non può, pertanto, essere oggetto di sindacato di questo Collegio l'opportunità della scelta di procedere all'acquisto di un determinato bene immobile da destinare all'accoglienza di donne e minori vittime di violenza, rispetto ad un atto compiuto *iure privatorum* non vietato, sulla base di un prezzo risultante da una perizia tecnica che lo ha determinato tenendo in considerazione proprio l'attuale stato di occupazione abusiva e il cui importo risulta, dalla documentazione in atti, inferiore a quello di mercato.

2.3 Né si può contestare che l'acquisto fosse funzionalizzato alla realizzazione di specifici e determinati interessi che la Regione si era fatta carico di attuare, come emerge chiaramente dalle disposizioni di legge regionale sopra richiamate: la circostanza, infatti, che la struttura fosse adibita ad accoglienza delle vittime di atti di violenza di genere non è contestata in alcuna sede, neanche dalla Procura regionale.

A questo proposito, va richiamata anche la necessità di far fronte a una specifica esigenza che si era posta: evitare lo sgombero delle donne e dei minori ospitati nella struttura e il cui trasferimento presso altri centri l'Amministrazione capitolina non era stato in grado di assicurare, in contesto particolarmente delicato e difficile dovuto, tra l'altro, all'emergenza pandemica.

3. Tuttavia, quello che viene contestato nell'atto di citazione e renderebbe l'acquisto indebito e dannoso per l'ente regionale, è che la finalità dell'intera operazione sarebbe stata quella di voler deliberatamente favorire un determinato "collettivo" che occupava abusivamente l'immobile, in assenza dei requisiti richiesti per poter partecipare ad interventi di accoglienza e di sostegno a delle donne vittime di violenza; il tutto in violazione della normativa (statale e regionale) che disciplina l'attribuzione di vantaggi economici a privati.

L'indebito perseguimento di questo scopo, nell'imputazione erariale, viene prospettato come acclarato *in re ipsa*, risultando dal dato oggettivo che tutti i convenuti fossero a conoscenza dell'occupazione

abusiva, altro dato oggettivo che non può essere oggetto di contestazione.

3.1 Sul punto, questo Collegio deve rilevare che la finalità di voler (indebitamente) favorire il collettivo o l'associazione occupante non risulta dai documenti dell'istruttoria del procedimento che ha portato all'acquisto dell'immobile.

Ciò che risulta, piuttosto, è la necessità di permettere la continuità dello svolgimento del progetto di assistenza e accoglienza in atto nel cespite sito in ----- tenuto conto della situazione di emergenza nella quale ci si trovava ad agire (necessità dello sgombero dei locali per procedere alla liquidazione giudiziale, mancanza di strutture alternative, emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, aumento dei casi di violenza sulle donne dovuta al lock down).

Dall'esame della documentazione acquisita emerge, quindi, l'intenzione di garantire la stabilizzazione di una determinata funzione che aveva assunto l'immobile in questione e non la volontà di favorire o stabilizzare gli occupanti che la gestivano.

Infatti, negli atti contestati in questa sede ai con-

venuti, non risulta in alcun modo esplicitata la volontà di favorire gli occupanti abusivi che gestivano la struttura; né c'è stato alcun atto di concessione dell'uso dell'immobile, atto che non avrebbe comunque potuto esserci anche perché, all'epoca in cui risalgono i fatti contestati, la Regione non aveva alcuna competenza in materia.

Infatti, il citato art. 4 della l. r. n. 4/2014, vigente all'epoca dei fatti, riconosceva solo a Roma capitale e agli enti locali la possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli enti o le associazioni che gestiscono le strutture di accoglienza

Soltanto con la modifica introdotta dalla legge regionale 11 agosto 2022, n. 14, (quindi in epoca successiva ai fatti contestati in questa sede) è stata attribuita anche alla Regione la competenza a stipulare questo tipo di convenzioni: quindi, solo dal 13 agosto 2022 - data di entrata in vigore della novella legislativa - la Regione avrebbe potuto oggettivamente favorire l'associazione in questione.

3.2 A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno rilevare che la legge quadro regionale in materia di assistenza alle vittime di violenza di genere è stata oggetto di una serie di modifiche negli anni 2021 e

2022, che hanno progressivamente ampliato la possibilità di intervento diretto della Regione, in questa materia, e che paiono favorire gestioni ed esperienze come quella maturata nell'immobile sito in via ----
-----.

La legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 ha disposto, infatti, che la Regione *"riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a) (associazioni delle donne, associazioni di volontariato, terzo settore) ne promuove lo sviluppo, favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell'eliminazione della violenza contro le donne e i minori"* (lett. p-bis, comma 1, art. 4, l. r. n. 4/2014), ed istituisce un apposito albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere (art. 6 bis, l. r. n. 4/2014).

Un anno dopo, la legge regionale 11 agosto 2022, n. 14, ha inserito il comma 4 bis, dell'art. 4 della medesima l. r. n. 4/2014, dove nell'ambito della gestione delle strutture antiviolenza, si prevede che *"al fine di valorizzare le esperienze maturate da parte degli enti e delle associazioni iscritte*

all'albo regionale di cui all'articolo 6 bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività a supporto delle donne vittime di violenza in contesti sociali di particolare complessità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare gli ambiti territoriali e le fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni".

Inoltre, la Giunta regionale, nella decisione n. -- dell'8 marzo 2022, ha riconosciuto la qualificazione di attività di interesse generale alle attività svolte dalla -----
-- che opera nell'immobile di -----,
come espressione di cittadinanza attiva, conformemente al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., e ha dato indirizzo alla Direzione Generale di avviare un percorso di partecipazione condivisa con l'Associazione che tenga conto della suddetta qualificazione di interesse generale attribuita alle attività svolte e che valorizzi la gestione e le modalità nel rispetto della normativa vigente; al contempo, si promuove anche

l'inizio di un "percorso di partecipazione condivisa", nell'ambito del quale, "anche sulla base di proposte progettuali formulate dall'Associazione -----", si possa attuare un progetto di rifunzionalizzazione dell'edificio per realizzare un innovativo progetto di bene comune urbano.

A questa decisione di Giunta, seguiva una nota del Capo di Gabinetto della Regione Lazio del 22 aprile 2022 che invitava il X X X a dare immediato avvio alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione dell'immobile che, come struttura antiviolenza, ai sensi del citato art. 4 della l. r. n. 4/2014 avrebbe dovuto essere gestito da Associazioni iscritte nell'albo di cui all'art. 6 bis della medesima legge, il cui regolamento attuativo (regolamento regionale n. 9/2022) è stato adottato soltanto il 22 luglio 2022 ed è stato oggetto di impugnativa davanti al giudice amministrativo; e questo spiegherebbe il motivo per il quale non si è ancora proceduto alla procedura richiesta dal Capo di Gabinetto della Regione.

Successivamente, con legge regionale dell'11 agosto

2022, n. 16 veniva introdotto il citato comma 4 bis con il quale si prevedeva la possibilità per la regione di individuare gli ambiti territoriali e le fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere stipulate direttamente con gli stessi enti e associazioni.

3.3 Orbene, questi riconoscimenti normativi, sebbene successivi al periodo che viene in contestazione, permettono di meglio chiarire e di far luce sull'interesse della Regione sotteso all'acquisto del bene in questione di cui, come già specificato nella DGR n. ----/2020 (che autorizzava la competente Direzione regionale a presentare un'offerta cauzionata per l'acquisto dell'immobile), ha inteso salvaguardarne la valenza sociale come *"luogo materiale e simbolico di percorsi di autodeterminazione delle donne contro ogni discriminazione di genere"*, diretto a valorizzare *"un progetto sociale innovativo, che promuove nuove forme di welfare un progetto che comprende --*
-----, ----- , -----
-----che da più di undici anni fornisce
informazione, orientamento, ascolto e accoglienza
alle donne che ne hanno necessità: la -----
----- è anche uno spazio di socialità,

condivisione di esperienze e competenze che si manifestano attraverso una ricca tessitura di attività culturali e laboratoriali", nell'ambito di un progetto sociale multiforme e innovativo che, come si legge nella decisione di Giunta regionale dell'8 marzo 2022, prevede lo svolgimento di attività di "alto valore sociale" mai indirizzate al godimento esclusivo del bene da parte dei suoi membri, rivolgendosi "ad una più ampia comunità di riferimento che ambisce non soltanto ad erogare servizi, ma anche al coinvolgimento attivo dei/delle cittadini/e e fruitori/trici del bene alla sua gestione collettiva; in attuazione del principio di cui all'art. 7, comma 5, del Regolamento regionale 7/2020"; il riferimento è al regolamento in materia di amministrazione condivisa di beni comuni, che prevede espressamente che "nell'individuazione degli spazi, dei beni comuni e delle proposte che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, nonché nella definizione delle relative azioni di cura e modalità di gestione in forma condivisa, l'amministrazione può tener conto delle esperienze, anche a carattere informale o in forma di autogestione, già eventualmente poste in essere in relazione a specifici spazi o

beni, valorizzando le comunità civiche di cittadini attivi già impegnate in relazione ad essi".

4. Queste considerazioni permettono di passare all'esame di un'altra questione sottesa al giudizio *de quo*: il rapporto tra responsabilità politica e responsabilità dirigenziale che, ad avviso di questo Collegio, non pare correttamente impostato nell'atto di citazione.

La Procura regionale, infatti, contesta agli odierni convenuti il fatto di non essersi opposti, nell'esercizio della loro autonomia dirigenziale, a portare ad esecuzione degli atti palesemente illegittimi, promossi e disposti dalla Giunta regionale, organo di governo politico, che è rimasto del tutto al di fuori del giudizio in esame, sull'assunto che quest'ultimo sarebbe stato indotto in errore dalle valutazioni sulla legittimità dell'operazione di iniziativa del X X X , assumendo dei provvedimenti illegittimi che, senza il concorso materiale dei dirigenti convenuti non sarebbero stati mai portati ad esecuzione e che i dirigenti convenuti, consapevoli della loro illegittimità, hanno dolosamente attuato, causando così il

danno patrimoniale contestato: senza il loro concorso, quindi, il danno non si sarebbe potuto verificare.

Ora, a prescindere dalla considerazione, valida per X , X e X , che i -----
----- convenuti non hanno agito di loro iniziativa ma su input di atti adottati dall'organo di governo della Regione, questo Collegio osserva che la scelta di procedere all'acquisto dell'immobile in questione è stata una scelta politica, motivata dalla necessità di garantire la continuità di un servizio socio-assistenziale nei confronti di donne e minori ospiti della struttura ed evitarne il loro coatto trasferimento, in un contesto emergenziale dove non si era in grado di reperire soluzioni alternative e di fronte alla necessità di procedere ad una vendita, interesse che, come verrà successivamente confermato, sempre da organi politici della Regione (Consiglio regionale, attraverso le già richiamate modifiche normative apportate, in più riprese, alla l.r. n. 4/2014, e le citate delibere di Giunta regionale), risultava diretto al tipo di esperienza di "sussidiarietà orizzontale" che si era realizzata in quel determinato "spazio socio-aggregativo" che si aveva

intenzione di conservare e promuovere, indipendentemente dall'Associazione che in quel momento operava in quel contesto.

A riconferma di questa intenzione politica a voler salvaguardare l'esperienza di accoglienza e aggregativa realizzata in quell'immobile, si può richiamare la DGR n. ---/2021, adottata quando ancora l'asta - dove sarebbe stata valutata l'offerta presentata dal X X X - era ancora aperta, e che autorizza il Dirigente generale a presentare per l'acquisto dello stesso immobile, qualora ce ne fosse stata necessità, un'offerta migliorativa del 20% dell'importo offerto e già autorizzato con la precedente DGR n. ----/2020, *"sino alla concorrenza della somma massima complessiva di € 1.748.400,00"*.

4.1 Rispetto a questa scelta marcatamente politica, dai dirigenti in questione non si poteva esigere una condotta diversa da quella che hanno assunto, innanzitutto perché rientrava tra i loro doveri portare ad esecuzione direttive ricevute, che lasciavano ben pochi margini di discrezionalità (la DGR n. ----/2020 indicava persino i capitoli di bilancio sui quali effettuare l'impegno di spesa; la DGR n. ---/2021 autorizzava a presentare un'offerta in base ad un

prezzo stabilito da una perizia; la DGR n. n. --- /2021 autorizzava a firmare il contratto di un'aggiudicazione già avvenuta) e che, soprattutto, non si presentavano come palesemente illegittimi.

Si trattava, infatti, di atti adeguatamente motivati adottati in esecuzione di specifiche disposizioni di leggi regionali, rispetto ai quali la circostanza che l'immobile fosse occupato abusivamente non rilevava ai fini della legittimità dell'acquisto o delle finalità che si volevano perseguire, anzi la destinazione che l'immobile aveva assunto di fatto, in quel determinato territorio, costituiva la ragione che ne giustificava l'acquisto per le motivazioni sopra esposte; motivazioni di opportunità rimesse alla discrezionalità dell'organo di governo della Regione e non sindacabili in questa sede.

5. Per questi motivi, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa configurarsi un danno erariale nei termini invocati dalla Procura regionale.

Questo Collegio, infatti, non ravvisa un danno nell'aver acquisito nel patrimonio della Regione di un bene immobile occupato, al valore di mercato, con l'intenzione conservarne la destinazione, di fatto

assunta, a specifiche finalità socioassistenziali, attraverso un'operazione consentita da una precisa disposizione regionale (art.7, comma 60, l. r. n. 28/2019).

Sul punto giova anche precisare che l'insieme delle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa rete di assistenza, definite nell'atto di citazione a volte come "collettivo" a volte come "associazione", si presenta come una realtà abbastanza qualificata nell'assistenza alle vittime di violenza e legittimata a livello istituzionale tanto da essere scelta come interlocutore nell'ambito dei lavori della Commissione di inchiesta sul femminicidio (cfr. Atti del Senato della Repubblica - XVIII legislatura - Doc. XXI bis n. 3) o come punto di riferimento anche per la rete nazionale di emergenza nella mappatura del 1552 (numero nazionale antiviolenza e stalking del Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri) e che, a decorrere dal 25 ottobre 2022, risulta iscritta nell'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza di cui all'art. 6 bis della citata l. r. n. 4/2014.

Comunque, non venendo in rilievo un'attività vietata ma anzi promossa e consentita dalla legislazione regionale, la sussistenza del danno andrebbe debitamente provata secondo parametri oggettivi e non meramente presuntivi, tenendo presente che non si può valutare l'antieconomicità della scelta di adibire un determinato bene del patrimonio regionale a un determinata finalità socio-assistenziale che ne implica l'uso gratuito.

6. Né questo Collegio ravvisa l'antigiuridicità delle condotte contestate agli odierni convenuti.

L'Organo requirente ravvisa, infatti, un duplice profilo di illegittimità delle condotte riconducibile all'esecuzione di direttive palesemente illegittime e alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'attribuzione di vantaggi economici ai privati, da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché dei fondamentali principi dell'azione amministrativa di trasparenza, imparzialità e non discriminazione.

6.1 In merito al primo profilo, si è già avuto modo di illustrare i motivi per i quali i provvedimenti di Giunta della cui attuazione i convenuti X , X e X sono chiamati a

rispondere non possono essere considerati né risultavano palesemente illegittimi.

In merito al secondo profilo, si ribadisce che negli atti compiuti dai convenuti non risulta ravvisabile alcun intento di concedere all'Associazione occupante un indebito vantaggio economico a scapito di altri soggetti - ma solo di salvaguardare la continuità dei servizi svolti nel centro - innanzitutto perché si tratta di atti meramente esecutivi di direttive o autorizzazione molto circostanziate di Giunta e, in secondo luogo, perché non sussiste una violazione delle norme invocate dalla Procura regionale in quanto mancherebbe l'attribuzione di un vantaggio economico; inoltre, per l'affidamento di simili servizi la procedura di evidenza pubblica non costituisce l'unico criterio di riferimento, posto che, come già rilevato, l'art. 4 della l. r. n. 4/2014 riconosce la possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni per definire le modalità di gestione delle strutture antiviolenza, senza fare riferimento ad apposite procedure o rinviando a regolamenti regionali e limitando, tra l'altro, la competenza a procedere a queste conven-

zioni solo a Roma Capitale e agli enti locali; soltanto dal 2022 viene riconosciuta la possibilità anche alla Regione di stipulare le suddette convenzioni.

6.2 Un discorso a parte deve essere svolto per la posizione di X che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dato l'input anche all'Organo di governo regionale.

Risulta, infatti, che il X abbia agito nell'esercizio delle proprie competenze e prerogative in attuazione di una precisa disposizione legislativa (il già citato art. 7, comma 60, l. r. n. 28/2019, del quale nessuno ne ha contestato la legittimità nelle opportune sedi) e il suo operato si colloca in un contesto che vede una volontà politica diretta a garantire l'esperienza di welfare comunitario, sia in un contesto antecedente, sul quale non poteva esercitare alcuna influenza (legislazione del Consiglio regionale), sia successivo al termine del suo incarico in Regione (cfr. DGR n. --- del 3/2021 che addirittura autorizzava a presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella poi accettata).

7. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio assolve i convenuti X X

X X , X X e X
X dagli addebiti formulati e dal danno
contestato.

8. In favore dei convenuti assolti e a carico della Regione Lazio sono liquidate in dispositivo le spese per diritti ed onorari di lite, sulla base dei valori medi delle tariffe per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 10.3.2014, n. 55, come modificato dal DM 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato in GU n. 236 dell'8.10.2022 e in relazione alla quota di danno addebitata.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79980 del Registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- rigetta la domanda della Procura nei confronti di

X X , X X , X X
e X X che, per

l'effetto, assolve dagli addebiti contestati;

- liquida, in favore dei convenuti assolti e a carico

della Regione Lazio le spese per diritti ed onorari, sulla base dei valori medi per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. nell'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento,00) a ciascun convenuto; al predetto importo vanno aggiunte le spese generali (15%), oltre IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute)

dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Se-zione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19 ottobre e del 21 novembre 2023.

L'estensore	Il Presidente
Francesco Maffei	Tommaso Miele
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 27 marzo 2024.

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente